



# IL PREFETTO

## DELLA PROVINCIA DI ABRUZZO ULTERIORE 2.<sup>o</sup>

Visto l'art. 3.<sup>o</sup> alinea 4.<sup>o</sup> della Legge Comunale e Provinciale 20 marzo 1865.

Visto l'art. 65 della Legge sulla P.<sup>a</sup> S.<sup>a</sup> 20 marzo 1865, ed articolo 78 del Regolamento 18 maggio 1865 per l'esecuzione della stessa.

Ritenuta l'opportunità e l'urgenza di provvedere con misure uniformi ed efficaci a tutelare la Sicurezza Pubblica nella Provincia dal continuo pericolo con cui molti malfattori, reduci dal Pontificio, sogliono aggirarsi nella stessa, senza che agli Agenti di P.<sup>a</sup> S.<sup>a</sup> ed alla forza pubblica sia dato sempre di riconoscerli ed assicurarli alla giustizia per difetto dell'esatta osservanza delle discipline stabilite dall'art. 65 della Legge di P.<sup>a</sup> S.<sup>a</sup>.

### ORDINA

Art. 1. I pastori, ed in generale tutti coloro che sono destinati alla custodia degli armenti, i legnaiuoli, carbonai, e tutti coloro che sono obbligati ad uscire dai paesi, e recarsi all'aperta campagna dovranno essere muniti del passaporto per l'interno in conformità dell'art. 65 surriferito.

Art. 2. I signori Sindaci ai quali è data facoltà dall'art. 78 summentovato di rilasciare tale documento cureranno, sotto la più stretta responsabilità, che il passaporto per lo interno, uniforme al modulo numero 7, sia disteso descrivendovi rigorosamente i connotati personali e la filiazione del richiedente, e sarà autenticato col sugello del Comune.

Art. 3. Il passaporto per lo interno sarà sempre rifiutato;

Ai renitenti delle Leve, sbandati, disertori del R.<sup>o</sup> Esercito, ricercati dalla giustizia, prevenuti quali sospetti manutengoli del brigantaggio, in particolar modo se altre volte furono processati come tali, o colpiti dalla condanna del domicilio coatto, ed in generale a tutti coloro che non giustificano la loro buona condotta, e l'uso legittimo del passaporto che si fanno a domandare.

Art. 4. Il passaporto rilasciato come sopra per essere valido dovrà riportare il visto del Comandante la Stazione Mandamentale de' RR. Carabinieri, che consultati i registri dell'ufficio lo negherà a tutti quelli che si trovano mentovati nell'art. 3.<sup>o</sup> della presente ordinanza, dandone immediata comunicazione al Sindaco, e procederà ad ogni adempimento di Legge sulla persona del titolare del passaporto.

Art. 5. Ne' Comuni ove esiste l'Ufficio di P.<sup>a</sup> S.<sup>a</sup> il visto di cui all'art. precedente sarà rilasciato dal Delegato Capo di Ufficio dello stesso.

Art. 6. La presente ordinanza è obbligatoria dopo trascorsi tre giorni dalla pubblicazione della stessa ne' singoli Comuni della Provincia.

Art. 7. Gli Ufficiali ed Agenti di P.<sup>a</sup> S.<sup>a</sup> la forza pubblica distaccata in servizio di P.<sup>a</sup> S.<sup>a</sup> per la campagna cureranno la stretta osservanza della presente ordinanza facendo arrestare ed accompagnare i contravventori innanzi l'Autorità locale di P.<sup>a</sup> S.<sup>a</sup> ( signori Sindaci de' Comuni ) che provvederà ai termini dell'art. 65 della mentovata Legge, salva ogni altra misura coercitiva se l'individuo arrestato sia riconosciuto responsabile di altri reati innanzi la giustizia.

Art. 8. I contravventori alla presente ordinanza potranno essere denunziati all'Autorità giudiziaria ( Pretore del Mandamento ) del luogo ove ne fu operato l'arresto per l'applicazione delle pene stabilite dall'art. 117 della Legge sulla P.<sup>a</sup> S.<sup>a</sup> 20 marzo 1865.

Aquila li 8 Giugno 1867.

*Il Prefetto*

G. COFFARO